

te abolita, sussistendo unicamente il gius di retratto proveniente da particolari convenzioni.

II. E' egualmente abolito il diritto di retratto, e ricupera accordato da leggi statutarie al debitore per rivendicare fondi stabili giudizialmente venduti, o aggiudicati in pagamento di debiti, ma li creditori sono assolutamente tenuti ricevere in pagamento de' loro crediti li fondi stabili dei debitori per il prezzo della stima dopo gli esperimenti dell'asta; abrogata perciò qualunque legge, o consuetudine in contrario.

III. L'articolo antecedente non comprende il caso, in cui penda tuttora a favore d' un debitore il termine della ricupera.

La presente risoluzione sarà stampata.

*Segn. Dehò Pres. Federici.*

*Morieni Segr.*

*Il Consiglio de' Seniori approva.*

*Martinelli Presid.*

*Macchi Segr.*

*Gabelli Segr.*

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.